

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5223 del 20/10/2021
Oggetto	OGGETTO:L.R. 7/2004 S.M.I. - CAPO II - ATTO DI CONCESSIONE - COMUNE: CALENDASCO (PC) - CORSO D'ACQUA: FIUME PO - USO: OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER ACCESSO MEDIANTE RAMPA ESISTENTE A TERRENI INTERCLUSI DA ARGINE - CONCESSIONARIO: CASA BASSA S.S. SOCIETÀ AGRICOLA - CODICE PROCEDIMENTO PC21T0011 - SINADOC: 7686/21.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5371 del 19/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno venti OTTOBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - CAPO II - ATTO DI CONCESSIONE – COMUNE: CALENDASCO (PC) – CORSO D'ACQUA: FIUME PO – USO: OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER ACCESSO MEDIANTE RAMPA ESISTENTE A TERRENI INTERCLUSI DA ARGINE – CONCESSIONARIO: CASA BASSA S.S. SOCIETÀ AGRICOLA – CODICE PROCEDIMENTO PC21T0011 – SINADOC: 7686/21

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 7/8/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n. 1622 del 2015 – n° 1694 del 2017 – n° 1740 del 2018;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n°13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA:

la domanda acquisita al protocollo ARPAE n° 35533 del 05/03/2021 con la quale il signor Peratici Paolo – C.F.: PRTPLA80L12G535N – in qualità di legale rappresentante della ditta “Casa Bassa s.s. Società Agricola” con sede legale in Calendasco (PC), località Casa Bassa, 18 – P.iva e C.F.: 01572680336 - ha provveduto a chiedere la concessione ai sensi Legge Regionale n° 7/2004 e s.m.i. per l'utilizzo di rampa esistente su terreni demaniali afferenti all'argine demaniale in sponda destra del fiume Po in loc. Raganella del Comune di Calendasco, per poter accedere, transitando sulla sommità arginale con mezzi agricoli, ai terreni agrari in conduzione che risultano interclusi dall'argine maestro del Fiume Po, in un tratto identificato catastalmente ai mappali demaniali 89 e 40 e fronte map 32 del Foglio 15 del N.C.T. del Comune di Calendasco (PC);

PRESO ATTO:

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n 7/2004 dell'avviso dell'istanza di concessione dell'area, avvenuta in data 28/04/2021 sul BURERT (parte seconda) n° 123, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge, non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- dei pareri favorevoli con prescrizioni, espressi, per quanto di competenza, dai seguenti Enti:

- A.I.Po – Agenzia Interregionale per il Fiume Po (nota assunta al prot. ARPAE n° 99684 del

25/06/2021);

- Comune di Calendasco (nota assunta al prot. ARPAE n° 121346 del 3/08/2021);

PRECISATO che:

- la presente concessione viene rilasciata per la sola occupazione di una porzione di area demaniale per consentire l'utilizzo continuativo della rampa di accesso all'argine maestro del Fiume Po, indispensabile all'accesso dei terreni coltivati dal concessionario;
- il transito sulla sommità arginale viene consentito nel rispetto delle prescrizioni ripartite dall'Autorità Idraulica;

ACCERTATO che la Ditta richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto a titolo di canone per l'anno 2021;
- ha versato la somma pari a €.250,00 a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione in parola;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

RESO NOTO CHE:

- la responsabile del procedimento è la titolare dell'incarico di funzione "PC-Demanio idrico - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE dell'Emilia Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate:

a) di assentire, ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., alla ditta “Casa Bassa s.s. Società Agricola” con sede legale in Calendasco (PC) – P.iva e C.F.: 01572680336 - la concessione per l'utilizzo - al fine dello svolgimento di attività agricole su terreni in conduzione - di rampa esistente su terreni demaniali afferenti all'argine in sponda destra del fiume Po in loc. Raganella del Comune di Calendasco, in un tratto catastalmente identificato ai mappali demaniali 89 e 40 e fronte map 32 del Foglio 15 del N.C.T. del Comune di Calendasco (PC), come da planimetria allegata al disciplinare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - cod. proc. PC21T0011;

b) di stabilire che la concessione è valida per **anni 6 (sei)** a partire dalla data di adozione del presente atto;

c) di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto (sub 1) quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 15/10/2021;

d) di prescrivere il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

DA' ATTO CHE:

- 1) la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- 2) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- 3) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- 4) il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del DPR 26/04/86 risulta inferiore ad euro 200;
- 5) quanto dovuto per il canone dell'anno 2021, è stato pagato e il deposito cauzionale pari ad **€ 250,00** è stato versato in data 12/10/2021.

RENDERE NOTO CHE:

- 1) si provvederà a notificare il presente provvedimento alla ditta concessionaria e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- 2) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;
- 3) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;
- 4) avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del d Lgs n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del RD n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

Dott.ssa Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, codice procedimento: PC21T0011, a favore della ditta CASA BASSA S.S. SOCIETÀ AGRICOLA – C.F.: 01572680336 - con sede in Calendasco (PC), loc. Csa Bassa, 18 - ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale in sponda destra del fiume Po, per uso come rampa di accesso, mediante transito su sommità arginale, al fine di accedere a terreni agrari in conduzione, identificata come segue:

Rampa argine fiume Po – in destra idraulica fiume Po loc. Raganella in Comune di Calendasco e identificata catastalmente ai mappali demaniali 89 e 40 e fronte map 32 del Foglio 15 del N.C.T. del Comune di Calendasco (PC), come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia sei anni a decorrere dalla data di adozione dell'atto con il quale viene assentita la concessione medesima. Potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, alla cessazione dell'occupazione ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione Concedente.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente e su proposta dell'Autorità Idraulica, per

sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che Agenzia Interregionale per il fiume Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze. In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel Concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento. Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione: la destinazione d'uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del Disciplinare; la sub concessione a terzi; mancato pagamento di due annualità di canone.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

- 1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale quantificato per il 2021 in **€ 76,58**. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n.2/2015;
- 2) A partire dal 2022 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;
- 3) L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 L.R. n.7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 ed è pari a **€ 250,00**. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del Concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;

4) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda all'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.

2) Il Concessionario è costituito Custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3) Fanno comunque carico al Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :

- la salvaguardia delle opere idrauliche del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.

4) E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza

della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nei pareri idraulici dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, del 29/06/2021 (assunto al proto ARPAE n. 136245 in pari data) e del 10/06/2021 (assunto al prot. ARPAE n. 136245 del 3/09/2021), allegati come parti integranti e sostanziali del presente disciplinare.

Art. 8 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal Concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 9 - Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente Disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

Il sottoscritto Peratici Paolo C.F. PRT PLA 80L12 G535N, titolato alla firma degli atti per la ditta CASA BASSA S.S. SOCIETÀ AGRICOLA – C.F.: 01572680336 - presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi. Firmato, in data 13/10/2021 , per accettazione, dal concessionario.



Spett.le

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Unità Gestione Demanio Idrico - Piacenza

PEC: aoppc@cert.arpa.emr

e p.c.

CASA BASSA s.s. Società Agricola

PEC: casabassass@pec.it

Classifica: 6.10.20.03_Pidr-187/2021A/A-2-2

Oggetto: RICHIESTA PARERI – ISTANZA PER CONCESSIONE DEMANIO SUOLI AI SENSI DELLA L.R. 7/2004 – FIUME PO – COMUNE CALENDASCO (PC) - RICHIEDENTE: CASA BASSA S.S. SOCIETA' AGRICOLA – USO: RAMPA ARGINALE PER PASSAGGIO MEZZI AGRICOLI E PERSONALE – SINADOC: 7686/21 SISTEB: PC21T0011.

Richiedente: CASA BASSA s.s. Società Agricola – Strada di Mortizza 12 – 29122 PIACENZA.

VISTA la nota ARPAE/SAC Piacenza prot. n. 60795 del 20/04/2021, registrata al protocollo AIPo al n.10937 in pari data, relativa alla richiesta di utilizzo, da parte della richiedente Società Agricola CASA BASSA di Peratici Paolo, di rampa esistente su terreni demaniali afferenti all'argine demaniale in sponda destra del Fiume Po, per uso circolazione per attività agricole su terreni in conduzione, in località Raganella, in un tratto individuato catastalmente da: mappali demaniali 89 e 40 e fronte mappale 32 del foglio 15 del C.T. del Comune di Calendasco (PC), per il quale si chiede l'espressione del parere di competenza;

VALUTATO che la rampa richiesta in concessione rimane l'unico accesso possibile per il raggiungimento dei terreni sopradescritti;

VALUTATO che in caso di utilizzo di rampe demaniali per l'accesso ai tratti di sommità arginale, per quanto di competenza della scrivente Agenzia, valgono le medesime prescrizioni che regolano il transito arginale autorizzato, come esplicitato nel Parere Idraulico AIPo/Piacenza n. 15702 del 10/06/2021,

**SI ESPRIME PARERE POSITIVO
PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI**

all'utilizzo di rampa esistente su terreni demaniali afferenti all'argine demaniale in sponda destra del Fiume Po, per uso circolazione per attività agricole su terreni in conduzione, in località Raganella, in un tratto individuato catastalmente da: mappali demaniali 89 e 40 e fronte mappale 32 del foglio 15 del C.T. del Comune di Calendasco (PC), da parte degli automezzi/mezzi d'opera impiegati dalla richiedente Società

Agricola CASA BASSA s.s. di Peratici Paolo per le attività sopradescritte.

Il presente Parere Idraulico, assieme al Parere Idraulico AIPo/Piacenza sopracitato, dovrà formare parte integrante dell'atto di concessione rilasciato da ARPAE/SAC Piacenza.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Mirella Vergnani

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)*

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica
Ing. Stefano Baldini



Spett.le
Soc. Agr. CASA BASSA s.s.
PEO: casabassa2010@gmail.com

e, p.c.
GRUPPO CARABINIERI FORESTALE PIACENZA
PEC: fpc42977@pec.carabinieri.it

COMANDO POLIZIA PROVINCIALE DI PIACENZA
PEO: poliziaprovinciale@provincia.pc.it
PEC: provpc@cert.provincia.pc.it

COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI SAN NICOLÒ A TREBBIA
PEC: tpc31672@pec.carabinieri.it

**COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
UNIONE COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA**
PEO: poliziamunicipale@unionecomuni-valtrebbia-valluretta.it
PEC: unicomvtvl@postecert.it

PROT. n. 15702 DEL 10/06/2021

Classifica: 6.10.20.03_Pidr-130/2021A/A-3-2

Oggetto: Richiesta di autorizzazione alla circolazione sul tratto di arginature maestre e zone di rigurgito del fiume Po e dei suoi affluenti, nel Comune di Calendasco, ricadente nel Presidio Territoriale Idraulico PC_1 in Provincia di Piacenza.

Richiedente: Soc. Agr. CASA BASSA s.s. – Località Casa Bassa, 118 - CALENDASCO

VISTA l'istanza della Società Agricola CASA BASSA s.s. assunta al protocollo AIPO con n.6567 del 05/03/2021, inerente la richiesta di autorizzazione al transito sulla sommità delle arginature maestre e zone di rigurgito del fiume Po ed affluenti site nella Provincia di Piacenza, nel Comune di Calendasco, per gli automezzi/mezzi d'opera utilizzati dalla Società Agricola richiedente per lavori di coltivazione dei terreni elencati nella documentazione allegata alla richiesta;

VALUTATA la documentazione tecnica allegata alla richiesta (ortofoto e mappe catastali);

CONSIDERATO che il tratto di argine interessati dal transito dei mezzi è ubicato in sponda destra del fiume

Po, tra località "Raganella" e località "Fornace" nel Comune di Calendasco, ricadente nel Presidio Territoriale Idraulico PC_1, area di competenza dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Ufficio Operativo di Piacenza;

PRESO ATTO che il tratto di argine richiesto in utilizzo risulta essere l'unica via percorribile per l'accesso ai terreni di coltivazione;

TENUTO CONTO che la zona richiesta in utilizzo delimita il confine fra le fasce B e C del PAI - Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico adottato con Deliberazione n. 18 del 26/04/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;

VISTE le Norme di Attuazione del predetto PAI;

VISTE le Norme del PTCP della Provincia di Piacenza e del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni) approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po con deliberazione n.2/2016 del 03/03/2016;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" ed in particolare gli artt. 93 e seguenti;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EVIDENZIATO che il presente parere è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904,

**SI ESPRIME PARERE POSITIVO
PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI**

al transito sulla sommità arginale dei tratti di arginature maestre e delle zone di rigurgito sopra citate per i veicoli utilizzati dalla Società Agricola CASA BASSA s.s., descritti nella tabella di cui all'Art.2, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'utilizzo della sommità arginale, compresi gli obblighi della custodia e/o della sicurezza, avverrà sotto l'esclusiva responsabilità della Società richiedente, nella figura del Titolare Sig. Paolo PERATICI;
2. L'autorizzazione è accordata per i soli tratti di sommità arginale sopracitati ed esclusivamente per le attività dichiarate, come specificatamente indicato negli elaborati allegati alla richiesta, nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree e le opere idrauliche interessate;
3. ogni richiesta di modifica a quanto prescritto dal presente parere idraulico dovrà essere nuovamente valutata da quest'Agenzia; l'utilizzo differente o l'inosservanza di quanto prescritto potrà comportare la revoca dell'autorizzazione al transito, con eventuale applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. la presente autorizzazione ha validità di anni due (2) dalla data di rilascio e consente il transito esclusivamente ai veicoli/mezzi d'opera riportati nella sottoelencata tabella:

TIPOLOGIA	MARCA E MODELLO	TARGA/TELAIO	MASSA A PIENO CARICO
-----------	-----------------	--------------	----------------------

AUTOVETTURA	FORD RANGER	FP880YV	<3,5t
AUTOVETTURA	KIA	FE708LX	<3,5t
AUTOCARRO	n.d.	PC459499	<3,5t
*TRATTORE	ML 5445	BG966C	4,0t
*TRATTORE	ML 5610	BM793J	3,5t
*TRATTORE	CASE JXV	BG248M	4,0t
*TRATTORE	CASE PUMA	BG567R	9,0t
*TRATTORE	FIAT 8066	AM149R	3,0t
*TRATTORE	LANDINI 10000	MI33673	4,0t
*TRATTORE	LANDINI 6830	MN46944	2,5t
*TRATTORE	MERLO 4511	BR806C	9,5t
<u>*la richiedente Az. Agr. CASA BASSA s.s. ha dichiarato che in associazione ai trattori elencati verranno impiegate attrezzature portate, i cui treni trattore+attrezzatura non superano la massa massima consentita di 20t.</u>			

N.B.: nel caso di variazioni all'elenco dei mezzi durante il periodo di validità del presente parere idraulico, il richiedente ha l'obbligo di comunicare alla scrivente Agenzia le targhe e le masse a pieno carico dei nuovi veicoli/mezzi d'opera.

La Società Agricola richiedente ha altresì dichiarato che verranno impiegati anche mezzi di Ditte Contoterziste, le cui targhe verranno comunicate in concomitanza all'impiego dei mezzi stessi, non conoscendo precedentemente l'effettiva disponibilità; l'impiego di detti mezzi, aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 20t, è subordinato all'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente parere idraulico;

2. copia della presente autorizzazione dovrà essere sempre tenuta a bordo di ciascuno dei mezzi utilizzati ed esibito ad ogni formale richiesta del Personale Idraulico di Vigilanza dell'AIPO o dei competenti Organi di Polizia;
3. di norma i mezzi transitanti dovranno avere una **massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate**, e dovranno procedere ad una velocità non superiore ai **30 Km/h**;
4. la presente autorizzazione consente il transito sulle arginature, in deroga alla norma generale, anche ai mezzi indicati nella tabella soprariportata aventi **massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 tonnellate**, i quali dovranno sempre procedere ad una velocità non superiore ai **30 Km/h**;
5. dato atto che il passaggio sulle piste di sommità arginale di mezzi pesanti può provocare danneggiamenti alla piena funzionalità dell'argine, che è un'opera avente l'esclusiva finalità di protezione idraulica del territorio, il transito di tali mezzi può essere autorizzato, esclusivamente una volta e per una durata massima di 6 mesi, esclusivamente per veicoli/mezzi d'opera/treni di mezzi aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 44 tonnellate al fine di permettere il perfezionamento di una viabilità alternativa all'arginatura per l'accesso alle aree golenali, da realizzarsi a carico dei proprietari dei terreni in argomento, che preveda esclusivamente l'attraversamento trasversale dell'argine ma non la sua percorrenza longitudinale. Pertanto il transito

dei mezzi dei contoterzisti, aventi massa complessiva superiore alle 20 tonnellate e che dovranno sempre procedere ad una velocità non superiore ai 30 Km/h, è oggetto di una specifica deroga, la quale viene accordata esclusivamente per 6 mesi con efficacia dalla data di rilascio del presente Parere Idraulico;

6. al fine del rilascio del presente parere in deroga è stato redatto in data 12/05/2021, in contraddittorio con il richiedente, un verbale certificante lo stato di consistenza della sommità arginale, che si allega in copia;
7. nel caso di utilizzo da parte delle ditte Contoterziste di mezzi aventi massa complessiva superiore alle 20 tonnellate, i medesimi dovranno sempre procedere ad una velocità non superiore ai 30 Km/h. Al termine del periodo di utilizzo per i trasporti verrà effettuata una verifica conclusiva in contraddittorio al fine di valutare gli eventuali danni arrecati all'opera idraulica, che dovranno essere prontamente ripristinati dal richiedente;
8. **si evidenzia pertanto alla proprietà dell'Az. Agr. CASA BASSA s.s. che, oltre i 6 mesi dalla data della presente, non potranno più essere emesse autorizzazioni al transito per veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore alle 20t, per le motivazioni espresse al precedente punto 5.**
9. in caso di utilizzo di rampe demaniali per l'accesso ai tratti di sommità arginale sopra descritti, per quanto di competenza dell'Agenzia scrivente, valgono le medesime prescrizioni che regolano il transito arginale in argomento;
10. trattandosi di pista di servizio posta sulla sommità delle arginature maestre e di rigurgito del fiume Po, non adibita a viabilità ordinaria e solo parzialmente asfaltata, interclusa al libero transito e in utilizzo come pista ciclo-pedonale, il transito dei mezzi autorizzati avviene sotto la diretta responsabilità della Società richiedente, che si impegna a:
 - osservare la massima prudenza nella condotta di guida, mantenendo una velocità consona alla sede stradale al fine di evitare il danneggiamento dell'opera idraulica, prestando particolare attenzione alla possibile presenza di velocipedi e pedoni eventualmente transitanti;
 - utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
 - non sostare/parcheggiare sia sulla sommità arginale che sulle rampe di accesso, ne causare ostacolo alcuno al transito degli altri aventi diritto;
11. la Società richiedente è tenuta, a propri onere e spese, a porre in atto opportuni provvedimenti finalizzati all'abbattimento delle polveri sollevate durante il transito dei mezzi d'opera (bagnatura delle piste o spargimento di apposite emulsioni biocompatibili, ecc.);
12. la Società richiedente sarà ritenuta unica responsabile per gli eventuali danneggiamenti arrecati alle arginature o alle pertinenze idrauliche e dovrà inoltre provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle direttive di quest'Agenzia, alla totale riparazione di ogni danno causato e al completo ripristino delle opere idrauliche;
13. in caso di inadempienza a quanto previsto dal precedente comma l'Agenzia scrivente si riserva la facoltà di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori necessari alla tutela della pubblica incolumità e al soddisfacimento della pubblica utilità, operando la riscossione delle somme, a carico della Società richiedente, nei modi, nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937;
14. in caso di eventi di piena del fiume Po e/o dei suoi affluenti e in caso di attivazione del Servizio di Piena, ai sensi e per gli effetti del Regolamento di Polizia Idraulica di cui al R.D. 2669/37, **il transito sulla**

sommità del rilevato arginale è da considerarsi interdetto, sino alla disattivazione del Servizio precitato: il transito sulla sommità arginale sarà limitato ai mezzi dell'Agenzia ed a quelli dei soggetti operanti a qualunque titolo per conto dell'AIPO; transiti improcrastinabili potranno essere concessi e dovranno avvenire solo su diretto coordinamento dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Ufficio Operativo di Piacenza;

15. la Società richiedente è quindi obbligata a tenersi informata sulle previsioni di piena mediante i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia-Romagna) sia attraverso i mezzi di informazione ed in caso di danneggiamento e/o distruzione di mezzi e/o attrezzature causati da eventi di piena del corso d'acqua, non avrà nulla a pretendere da quest'Agenzia.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente parere idraulico, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale della Società richiedente, si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi; pertanto la Società richiedente sarà ritenuta unica responsabile per ogni danno o lesione eventualmente arrecati a persone o cose a seguito di incidenti causati da impropria condotta di guida e/o dalla mancata osservazione delle prescrizioni sopracitate, lasciando l'AIPO ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità giudiziale o richiesta di risarcimento danni, non esclusi quelli da eventi di piena, che potessero pervenire da chi si ritenesse danneggiato dall'uso improprio del presente parere;
2. il presente parere idraulico potrà essere sottoposto, in qualunque momento, a revisione o revoca in caso di inadempienza delle prescrizioni in esso contenute, così come per sopraggiunte necessità connesse alla sicurezza idraulica o per lavorazioni o modifiche da apportare alle pertinenze/opere idrauliche; eventuali controversie che dovessero insorgere in seguito all'applicazione delle norme in esso contenute, è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;

Il presente parere non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo quest'Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Mirella Vergnani

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica

Ing. Stefano Baldini



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.